

Via Benigno Crespi n. 23, 20159 - Milano – Italia



+39 02 5966 3050



infofondopensionezurich@it.zurich.com fondo.dipendenti@pec.zurich.it



www.fondip.zurich.it

DOCUMENTO SULLE RENDITE Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo

già "CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE DEL GRUPPO ZURIGO"

I Sezione Speciale dell'Albo dei Fondi Pensione n. 1089 Fondo Pensione Preesistente - Istituito in Italia

In vigore dal 9.9.2024

1. MATURAZIONE DEL REQUISITO DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, MODALITÀ DI EROGAZIONE.

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (c.d. "anzianità di iscrizione"). Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione dopo il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza¹ ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

L'iscritto, maturati i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica, può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- parte in capitale e parte in rendita.
- interamente in capitale, ma solo nel caso in cui, l'importo derivante dalla conversione in rendita di almeno il 70% del montante sia inferiore alla metà dell'assegno sociale.

Oltre alle suddette opzioni, per gli aderenti che abbiano la qualifica di "vecchio iscritto" (ovvero aderenti iscritti prima del 28/4/1993 ad una forma di previdenza complementare istituita prima del 15/11/1992, che non abbiano mai riscattato la precedente posizione previdenziale), la prestazione può essere percepita interamente in capitale optando per l'integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1/1/2007, del regime vigente al 31/12/2006 (tassazione separata).

Qualora i "vecchi iscritti" vogliano usufruire del più favorevole regime fiscale introdotto dal 01/01/2007 permane l'obbligo di percepire il 50% della prestazione maturata dal 1/1/2007 in forma di rendita. La scelta, da parte dei "vecchi iscritti", per la fiscalità più favorevole comporta anche l'esenzione dalla tassazione dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva. Si richiama pertanto l'attenzione dell'aderente vecchio iscritto a prestare particolare attenzione al regime fiscale applicabile alle diverse opzioni esercitabili.



Per saperne di più, consulta il Documento sul regime fiscale, disponibile nella sezione "Altri documenti del Fondo" del sito web.

2. LA RENDITA E LE TIPOLOGIE OFFERTE DAL FONDO.

All'aderente che opta per l'erogazione della prestazione pensionistica totalmente o parzialmente in forma di rendita sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al montante accumulato² sulla posizione individuale del Fondo e destinato quale premio unico alla Compagnia, all'età e alla tipologia di rendita prescelta.

La "conversione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età, tipologia di rendita e rateazione. I coefficienti di conversione in rendita sono calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza (A62 indifferenziata per sesso per la convenzione vigente).

¹ Per esercitare detta facoltà è necessario che, alla data del pensionamento, l'iscritto possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

² Nel caso in cui l'iscritto abbia precedentemente richiesto di utilizzare parte della propria posizione individuale maturata per l'erogazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. "RITA"), sulla posizione residua rimane inalterato il diritto a chiedere le ordinarie prestazioni pensionistiche in forma rendita e/o di capitale.

L'aderente effettua la scelta della tipologia di rendita al momento di inoltro della richiesta di prestazione; tale scelta non è modificabile durante la fase di erogazione.

L'aderente può optare per una delle seguenti tipologie di rendita:

- Rendita vitalizia: la rendita viene erogata all'aderente finché è in vita. Il pagamento si estingue pertanto alla data del suo decesso;
- Rendita reversibile: la rendita viene erogata all'aderente finché è in vita e, a seguito del suo decesso, la stessa viene corrisposta alla testa reversionaria, se ancora in vita, in base alla percentuale di reversibilità ed alla rateazione già definite dall'aderente. L'erogazione della rendita termina, in questo caso, con il decesso della testa reversionaria.
 - Il reversionario deve essere indicato dall'aderente all'atto della richiesta di erogazione della rendita e non è successivamente modificabile. La percentuale di reversibilità può essere pari al 100% o 60% o 50%.
- Rendita certa 5 o 10 anni, poi vitalizia: la rendita viene erogata all'aderente, se in vita; in caso di suo decesso nel periodo di "pagamento certo" la rendita viene corrisposta al beneficiario designato. Dopo il periodo di "pagamento certo" la rendita viene corrisposta all'aderente, solo se in vita.
- Rendita vitalizia con caso morte (controassicurata): la rendita viene erogata all'aderente finché è in vita. In caso di decesso dell'aderente è liquidato ai beneficiati designati un importo pari alla riserva maturata alla data del decesso.

L'aderente, all'atto della richiesta sceglie la **periodicità di erogazione delle rate di rendita**, che sono corrisposte in forma **posticipata**. La periodicità può essere: **annuale, semestrale, trimestrale o mensile**.

La rendita erogata tiene conto delle varie condizioni previste dalle convenzioni stipulate dal Fondo e nelle quali, nel tempo, sono confluiti i premi versati da ciascun aderente. L'importo di ciascuna rata dipende dal montante accumulato e dall'età dell'aderente al momento della richiesta. In caso di rendita reversibile, l'importo delle stessa è determinato anche in funzione dell'età della testa reversionaria.

In base alla convenzione assicurativa, attualmente in vigore sia per il personale dipendente che dirigente (avente decorrenza per i contributi versati dal 1.1.2023 al 31.12.2027), non viene applicato alcun caricamento o altro costo in forma fissa o percentuale sui versamenti, sulle rivalutazioni e sulle prestazioni.

Il capitale maturato dall'aderente e trasformato in rendita, a tal fine conferito come premio unico alla Compagnia assicuratrice, Zurich Investment Life S.p.A. (di seguito per brevità "ZIL" o "la Compagnia"), viene investito nella gestione separata" Zurich Trend".

La misura di rivalutazione, che ZIL determinerà entro il 31 dicembre di ciascun anno, è pari al 100% del rendimento realizzato dalla Gestione separata nel periodo di osservazione che va dal 1° ottobre al 30 settembre; inoltre, a tal proposito, viene riconosciuto un rendimento minimo garantito pari allo 1,00% annuo, rivedibile alla fine del terzo anno di vigenza della convenzione in esame. Qualora ci sia un rialzo del tasso di riferimento, inoltre la Compagnia si è impegnata ad aggiornare, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo, il rendimento minimo garantito, il quale sarà pari al massimo tra il rendimento minimo garantito in vigore nell'anno e l'ultimo tasso di riferimento concedibile, disponibile al 31 dicembre dello stesso anno, secondo quanto riportato nella Comunicazione Ania alle imprese associate ("Tassi di Riferimento nei Contratti di Assicurazione sulla Vita e di Capitalizzazione"). L'eventuale variazione avrà effetto solo sui contributi (o loro frazione) versati successivamente.

Per quanto concerne le **convenzioni precedentemente in vigore**, si riporta una sintesi delle convenzioni rispettivamente in essere per il personale dipendente e dirigente.

Personale dipendente

Le **convenzioni n. 107000 e n. 106081**, applicabili ai contributi versati fino al 31° dicembre 2017 ed inizialmente stipulate con Zurich Investments Life S.p.A, e cedute a GamaLife Companhia de Seguros de Vida S.A a far data dal 1° dicembre 2022, prevedono che i contributi vengano versati come tariffa di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico puro che investe nella gestione separata "GL Style" ("Zurich Style" fino al 30.9.2023) e riconosce un tasso tecnico del 4%. La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico implicito nella tariffa e già conteggiato nel calcolo del premio.

La **convenzione n. C0112**, inizialmente stipulata con Zurich Investments Life S.p.A e ceduta a GamaLife Companhia de Seguros de Vida S.A dal 1° dicembre 2022, prevede che i contributi accumulati dal 1.1.2018 vengano versati come premio unico alla Compagnia di assicurazione su una tariffa di rendita vitalizia differita rivalutabile che investe nella gestione separata "GL Style" ("Zurich Style" fino al 30.9.2023) e riconosce una percentuale di rendimento retrocesso al 100% e un minimo garantito del 1,25% (1,75% per i contributi versati negli esercizi 2018 e 2019).

Personale dirigente

La prima convenzione (n. 106007) inizialmente stipulata con Zurich Investments Life S.p.A, e ceduta a GamaLife Companhia de Seguros de Vida S.A a far data dal 1° dicembre 2022, prevede che i contributi vengano versati come tariffa di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico che investe nella gestione separata "GL Style" ("Zurich Style" fino al 30.9.2023) e riconosce un tasso tecnico del 4% applicabile ai contributi versati prima del 31° gennaio 2016. La seconda convenzione (n. 108421), inizialmente stipulata con Zurich Investments Life S.p.A e ceduta a GamaLife Companhia de Seguros de Vida S.A dal 1° dicembre 2022, prevede che i contributi vengano versati come premio unico alla Compagnia di assicurazione su una tariffa di capitale differito rivalutabile annualmente con controassicurazione a premio unico che investe nella gestione separata "GL Style" ("Zurich Style" fino al 30.9.2023) e riconosce una percentuale di rendimento retrocesso al 100% e un minimo garantito del 1,75% per tutti i contributi versati dal 1° febbraio 2016 fino al 31 dicembre 2022.

3. INFORMAZIONI SULL'EROGAZIONE DELLA RENDITA

Entro 30 giorni dalla conversione della posizione in rendita, il Fondo trasmette all'aderente il "Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita", che riepiloga le scelte da questo effettuate (tipologia di rendita e periodicità dei pagamenti) e riporta il valore della posizione individuale disinvestita, nonché le principali informazioni riguardanti la rendita (quali, ad es., la data di pagamento della prima rata di rendita e l'importo della rendita annua iniziale).

L'interessato (beneficiario o soggetto titolare della pensione di reversibilità) deve trasmettere annualmente il certificato di esistenza in vita e comunicare tempestivamente eventuali variazioni anagrafiche e dell'IBAN sul quale accreditare le rate della rendita, utilizzando l'area riservata del sito internet del Fondo dedicata ai percettori della rendita o comunicandole alternativamente ad uno dei seguenti recapiti:

- infofondopensionezurich@it.zurich.com
- fondo.dipendenti@pec.zurich.it

Nel corso dell'erogazione della rendita, l'interessato riceve annualmente, entro 60 giorni dalla data di chiusura di ogni anno solare ovvero dalla data prevista nelle condizioni di contratto per la rivalutazione della rendita, Il "Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione".



AVVERTENZA: Il presente Documento non è inteso ad interpretare né a sostituire le Condizioni di Assicurazione (e relativi allegati) in essere con la Compagnia assicurativa, che costituiscono l'unica base giuridica vincolante.